



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO DIDATTICO

COORTE A.A. 2025/2026

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
DIRITTO DELLA PREVENZIONE, DELL'INNOVAZIONE  
E DELLA SICUREZZA PER LE  
IMPRESE E L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PRISMA)  
Classe LM SC-GIUR - Scienze giuridiche

## PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

## PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

Art. 6 - Requisiti di ammissione

Art. 7 – Organizzazione didattica

Art. 8 – Piano di studio

Art. 9 Programmi di doppia laurea

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

Art. 12 – Stage e tirocinio

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

## PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piano di studio

## **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata**

1. Il Corso di laurea magistrale in Diritto della prevenzione, dell'innovazione e della sicurezza per le imprese e l'amministrazione pubblica (PRISMA), attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza, appartiene alla classe LM SC-GIUR delle lauree magistrali in Scienze giuridiche di cui al DM n. 1649 del 19 dicembre 2023.
2. La durata del Corso di laurea magistrale è di due anni.

### **Art. 2 – Testi normativi di riferimento**

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea magistrale PRISMA sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento carriere studentesche e dal Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza. In via residuale troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. I testi elencati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Università di Pavia all'indirizzo <https://portale.unipv.it/it/ateneo/organizzazione/statuto-e-regolamenti> e, per quanto riguarda il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, sul sito istituzionale del Dipartimento all'indirizzo <https://giurisprudenza.unipv.it/>.

### **Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo**

1. Il Corso di laurea magistrale PRISMA afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un Docente responsabile, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il Docente responsabile è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento**

1. Il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse, è di competenza del Servizio per la Didattica di Dipartimento.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla UOC Immatricolazioni e Informastudenti, alla UOC Admission Office e alla UOC Carriere Studenti nonché alle altre strutture di Ateneo competenti.
3. Il supporto agli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro, è di competenza del Centro di Orientamento (C.OR.) di Ateneo. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <https://orienta.unipv.it/>.

## **PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

### **Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio**

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea magistrale, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento e consultabile alla pagina <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA01404.pdf>

### **Art. 6 - Requisiti di ammissione**

1. Per il Corso di laurea magistrale PRISMA non è prevista la programmazione locale degli accessi.
2. Per essere ammesso al corso di laurea magistrale PRISMA lo studente deve essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università. Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi del corso, agli studenti sono richiesti requisiti curriculari specifici e una adeguata preparazione iniziale. Tali requisiti consistono nel conseguimento della laurea nelle classi L-14 e LMG-01; in alternativa, i laureati in classi di laurea diverse sono ammessi a condizione di aver conseguito almeno 36 CFU nei settori IUS/\* di cui almeno 6 CFU in IUS/01, 6 CFU in IUS/04, 6 CFU in IUS/10, 6 CFU in IUS/17. Gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero devono presentare domanda di valutazione dei titoli.
3. Il possesso da parte dello studente dei requisiti indicati al comma 2 è verificato da una Commissione, nominata dal Direttore di Dipartimento.
4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti curriculari sopra indicati attraverso una valutazione dei titoli sulla base della documentazione fornita dal candidato a certificazione della propria carriera di studi. Nel caso in cui, in sede di valutazione dei titoli, la commissione, pur in presenza dei requisiti minimi richiesti per l'immatricolazione, giudichi necessari approfondimenti in alcuni ambiti disciplinari caratterizzanti il Corso di laurea magistrale, indica allo studente le modalità idonee per affrontare in maniera efficace il percorso formativo.
5. Il candidato, privo dei requisiti curriculari minimi di cui al comma 2, su indicazione della Commissione può frequentare singoli insegnamenti offerti dall'Università di Pavia o da qualsiasi altro ateneo e sostenere con esito positivo il relativo accertamento prima dell'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale.
6. La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale avviene: a) attraverso l'iscrizione ad una "Prova di valutazione per titoli", consistente in un'approfondita analisi del percorso formativo dello studente, che tiene conto della proporzione dei CFU nei vari SSD, dei programmi degli insegnamenti, delle valutazioni riportate negli esami, delle esperienze didattiche maturate, ecc.; b) sulla base di un eventuale colloquio di approfondimento, anche a distanza in videoconferenza, che la Commissione si riserva di organizzare qualora sia ritenuto necessario. Responsabile dell'accertamento dell'idoneità dello studente all'immatricolazione è una Commissione appositamente nominata.
7. Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari di cui ai commi precedenti e che hanno ottenuto un voto di laurea non inferiore a 90/110 sono considerati automaticamente in possesso di una adeguata preparazione personale. Gli studenti con un voto di laurea inferiore a 90/110 dovranno sottoporsi alla valutazione della preparazione personale secondo le modalità descritte al comma 6.

8. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati con elevata preparazione provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti, si può prevedere per tali laureati un diverso percorso di ingresso e/o specifiche prove di ammissione.

9. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché in tempo utile per permettere una proficua frequenza delle attività formative, coerente con la struttura generale del Corso di laurea magistrale e, in ogni caso, entro la scadenza stabilita dal Calendario didattico di Ateneo.

10. Agli studenti internazionali non comunitari è inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B2. Maggiori informazioni a questo link: <https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/isciversi-ad-un-corso-di-studio-con-titolo-conseguito-allestero>

## **Art. 7 – Organizzazione didattica**

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea magistrale PRISMA danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

3. A ogni CFU erogato nei corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di didattica frontale impartite nel Corso di laurea magistrale PRISMA e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:

a. nel caso di insegnamenti cui corrispondano fino a 6 CFU, 10 ore di lezione e 15 ore di studio individuale per ciascuna unità di credito;

b. nel caso di insegnamenti cui corrispondano oltre 6 CFU, non meno di 6 ore di lezione, con un minimo complessivo di 60 ore, e non più di 19 ore di studio individuale per ciascuna unità di credito;

c. nel caso dell'insegnamento di Lingua straniera, cui sono attribuiti 6 CFU: 8 ore di lezione e 17 ore di studio individuale per ciascuna unità di credito;

d. nel caso di cliniche legali da 6 CFU che prevedano attività di stage, non meno di 6 ore di lezione (3 CFU), 25 ore di esercitazione pratica esterna (3 CFU), e non più di 16 ore di studio individuale per ciascuna unità di credito;

e. nel caso di laboratori didattici, per ciascuna unità di credito, 12 ore di laboratorio in aula; le restanti 13 ore per ciascuna unità di credito sono da dedicare all'esercizio individuale;

f. nel caso di crediti laboratoriali inseriti all'interno di insegnamenti istituzionali, 12 ore di laboratorio in aula e 13 di esercizio personale per ciascuna unità di credito; per gli insegnamenti cui corrispondano fino a 6 CFU, le ore di lezione per ciascun credito saranno ridotte in modo che le ore in aula complessive non siano superiori a 30 per gli insegnamenti cui corrispondano 3 CFU e a 60 per gli insegnamenti cui corrispondano 6 CFU; per gli insegnamenti cui corrispondano oltre 6 CFU resta fermo quanto stabilito al precedente punto b.

4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite riconosciuta con apposita delibera della Giunta di Dipartimento.

5. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere

previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.

6. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte del Consiglio di Dipartimento (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.

7. Le lezioni e le ulteriori attività didattiche e formative sono distribuite in due semestri il cui calendario è stabilito annualmente, mediante delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo ed entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA. Le lezioni generalmente si intendono della durata di 2 ore, salvo casi assolutamente eccezionali autorizzati dal Direttore del Dipartimento.

8. Sono fissate annualmente tre sessioni ordinarie di esame secondo il seguente calendario:

- a. per la sessione invernale almeno tre appelli d'esame nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
- b. per la sessione estiva almeno tre appelli d'esame nei mesi di giugno e luglio;
- c. per la sessione autunnale due appelli d'esame nel mese di settembre.

9. Ogni appello d'esame si deve svolgere ad almeno due settimane (quattordici giorni) di distanza dall'appello precedente, fatti salvi i casi in cui sia stato fissato in una singola sessione un numero di appelli d'esame superiore a tre.

10. Per gli insegnamenti del secondo anno è altresì previsto nel mese di aprile un appello d'esame straordinario riservato agli studenti giunti in prossimità del compimento degli studi, in grado di laurearsi nell'ultima sessione utile dell'anno accademico; agli studenti iscritti in posizione di ripetente; agli studenti che svolgano un'attività lavorativa previamente riconosciuta dal Direttore o dalla Segreteria didattica del Dipartimento. È altresì previsto un appello d'esame straordinario nel mese di ottobre.

11. È possibile prevedere appelli straordinari riservati agli studenti-atleti che soddisfino i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, nel caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami.

12. Le sessioni per l'esame di laurea, in numero non inferiore a sei, sono annualmente stabilite dal Consiglio di Dipartimento nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo ed entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA.

13. Agli studenti che, nel rispetto della vigente normativa, abbiano conseguito prima del termine del biennio di studi i richiesti 120 CFU, il Consiglio di Dipartimento può concedere, su domanda, di discutere la tesi di laurea in anticipo per non più di un semestre rispetto alla durata ordinaria del Corso di laurea magistrale.

14. È ammessa l'iscrizione in modalità LM+ (Laurea Magistrale Plus), nell'ambito di un progetto di collaborazione con una rete di enti/imprese partner disciplinato da apposita Convenzione. LM+ prevede per lo studente la possibilità di svolgere, a partire dal secondo anno, due semestri di formazione in enti/imprese convenzionate come parte integrante del suo percorso formativo e finalizzati ad acquisire predefinite e coerenti competenze professionali. Gli enti/imprese convenzionate e i programmi formativi saranno comunicati nel corso dell'anno e verranno organizzati incontri per permettere agli studenti interessati di conoscere le informazioni di dettaglio.

15. Gli studenti che intenderanno candidarsi all'iscrizione in modalità LM+, sulla base della numerosità dei progetti formativi messi a disposizione nell'ambito di un avviso di selezione annuale, verranno selezionati da una apposita Commissione con metodo misto, ossia: in parte "ad invito" (studenti direttamente selezionati dalla Commissione secondo criteri che verranno preventivamente resi pubblici), in parte secondo selezione di studenti che invieranno la propria candidatura. Il numero di posti disponibili sarà definito in base alle opportunità offerte dalle aziende.

16. La selezione si baserà sui risultati accademici ottenuti dal candidato a livello curriculare, sul curriculum vitae in forma integrale, integrati dagli esiti di un colloquio. Ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere parere non vincolante al Comitato di Indirizzo, composto da rappresentanti dell'Università degli studi di Pavia e da rappresentanti degli enti/imprese partner.

17. Nell'ambito della Laurea Magistrale Plus, lo studente potrà estendere la durata normale del suo percorso formativo fino a 3 anni accademici di cui 2 semestri come periodo formativo in azienda (che potrà comprendere anche esperienze all'estero). Per avvalersi di tale possibilità, lo studente dovrà optare a partire dal secondo anno di corso per l'iscrizione in regime di tempo parziale, coerentemente con il relativo Regolamento di Ateneo. Nello svolgimento della propria attività presso l'ente/impresa ospitante, lo studente sarà seguito da un tutor aziendale e da un tutor universitario, che interagiranno costantemente per monitorare il progressivo raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto formativo. Saranno previsti due momenti di valutazione del percorso: uno intermedio e uno finale.

18. Durante il periodo in azienda, lo studente potrà contare su un rimborso spese. Lo studente iscritto in modalità LM+, attraverso la stesura di un piano di studi individuale, potrà ottenere il riconoscimento di crediti formativi universitari maturati nel corso dell'esperienza svolta presso l'ente/impresa ospitante. Tali crediti formativi verranno riconosciuti nell'ambito delle attività formative a libera scelta e della prova finale, nonché eventualmente come CFU soprannumerari, come specificato nei successivi articoli del presente regolamento.

#### **Art. 8 – Piani di studio**

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il Piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.

2. Si intende per Piano di studio l'insieme delle attività universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.

3. Il Piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.

4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio: «standard» e «individuale».

5. Il Piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio. Per la coorte di riferimento il Piano di studio standard è riportato nell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

6. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal Piano di studio standard può presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale PRISMA, un Piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.

7. Il Piano di studio individuale deve essere approvato dalla Giunta di Dipartimento, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e suggerisce le eventuali opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea magistrale PRISMA.

8. Qualora nel Piano di studio individuale siano inseriti insegnamenti attivati presso altri Dipartimenti dell'Ateneo che presentino identità di settore scientifico-disciplinare con insegnamenti attivati presso il

Dipartimento di Giurisprudenza o con esami già sostenuti o ancora da sostenere da parte dello studente, il Consiglio di Dipartimento verifica la previa sussistenza di una effettiva diversità di contenuti.

9. Nel Corso di laurea magistrale PRISMA non è prevista l'iscrizione dello studente in regime di tempo parziale, salvo che per il caso degli studenti che partecipano alla LM+.

#### **Art. 9 PROGRAMMI DI DOPPIA LAUREA**

1. Il Corso di laurea magistrale PRISMA non prevede al momento accordi di doppia laurea.

#### **Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità**

1. Salvo quanto disposto dal seguente comma 2, la frequenza delle lezioni è libera e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli di esame.

2. La frequenza obbligatoria delle lezioni è richiesta per l'ammissione agli esami negli insegnamenti da 3 CFU.

3. Il corso di laurea magistrale PRISMA non prevede vincoli di propedeuticità tra insegnamenti.

#### **Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente**

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale; è altresì possibile acquisire i CFU a libera scelta attraverso lo svolgimento di uno o due stage da 6 CFU ciascuno secondo quanto stabilito dall'art. 12.

2. Tra le attività a libera scelta è consentita agli studenti la possibilità di selezionare due insegnamenti a libera scelta da 6 CFU. Tali insegnamenti potranno essere individuati nell'ambito dell'offerta formativa nella rosa di esami suggeriti per il corso di laurea o fra quelli offerti dall'Ateneo. Un unico insegnamento a scelta da 6 CFU può essere sostituito da due insegnamenti a scelta da 3 CFU.

3. Gli insegnamenti rimessi alla scelta dello studente sono collocati al secondo anno di corso.

4. Gli studenti non possono inserire nel piano di studio, tra gli insegnamenti liberi o in soprannumero, insegnamenti dell'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale di area psicologica.

5. Nel piano di studi, oltre a essere inserite le attività nella misura stabilita per il conseguimento del titolo di studio, è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari. Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi. Le attività formative in soprannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.

6. Come attività formative in soprannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 CFU necessari per il conseguimento della laurea triennale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.



7. Gli studenti iscritti in modalità LM+ si vedranno riconoscere nell'ambito dei CFU a libera scelta fino a 12 crediti. Il Consiglio di Dipartimento potrà inoltre disporre il riconoscimento dell'attività formativa svolta in azienda come ulteriori crediti di tirocinio formativo in soprannumero calcolati secondo l'articolo 16, comma 5, lettera c) del Regolamento Didattico di Ateneo sulla base delle ore di presenza, oltre a quelle curriculari, documentate dai tutor e riconosciute dal Consiglio di Dipartimento.

## **Art. 12 – Stage e tirocinio**

1. Nel Corso di laurea magistrale PRISMA possono essere previste esperienze di stage svolte in Italia e all'estero che riconoscano crediti formativi nell'ambito delle attività a libera scelta (Taf D) mediante un progetto formativo coerente con gli obiettivi di apprendimento e di risultato previsti dal corso di laurea magistrale.

2. Per ciascuno stage, deve essere formalmente individuato un tutor esterno, incaricato della supervisione e garante della coerenza dell'attività lavorativa svolta in un'azienda o in un ente con gli obiettivi di apprendimento del corso di laurea magistrale PRISMA. Tale tutor è altresì tenuto a svolgere una breve relazione sull'attività svolta dallo studente durante lo stage.

3. Prima dell'avvio, l'attività di stage deve essere approvata dal Docente responsabile del corso di laurea magistrale PRISMA designato ai sensi dell'art. 3.

4. Lo stage consente l'acquisizione di 6 CFU e, in casi particolari (es. LM+), di ulteriori 6 CFU sempre nell'ambito delle attività a libera scelta

5. Ai fini della carriera dello studente le esperienze di stage sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media finale.

## **Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto**

1. Nel Corso di laurea magistrale PRISMA non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.

2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità anche qualora i CFU assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto. Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di cinque, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.

3. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, istituita dal Direttore di Dipartimento.

4. Al Presidente della commissione d'esame, esclusivamente nei casi di grave impreparazione è consentito, inibire allo studente interessato la fruizione del successivo appello di esame all'interno della medesima sessione (c.d. «salto d'appello»). Tale provvedimento ha carattere eccezionale e deve essere condizionato all'evidente impossibilità di ovviare all'insufficienza della preparazione nelle due settimane che separano ogni appello dal successivo. Resta comunque vietato il deferimento del salto d'appello in occasione dell'ultimo appello di una sessione d'esame e in occasione degli appelli straordinari di cui al comma 9 del precedente art. 7. Devono essere

comunque garantiti i 6 appelli suddivisi nelle sessioni d'esame così come richiesto dall'art. 37 co. 6 del Regolamento didattico di Ateneo.

5. Possono essere previste prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, fermo restando che nessun insegnamento può comprendere più di tre moduli. In caso di prova d'esame integrata, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per più insegnamenti o moduli coordinati, tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel Piano di studio dello studente.

6. Gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono prevalentemente in forma orale. In base alla tipologia dell'insegnamento o alla metodologia della didattica, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi il docente può prevedere forme di verifica non obbligatorie della preparazione attraverso esami scritti o tesine, colloqui, test, ecc., che non escludono l'esame finale. In ogni caso, gli studenti hanno diritto di sostenere, a richiesta, anche la prova orale.

7. La valutazione di profitto in sede di esame deve tenere conto dei risultati conseguiti nelle eventuali prove intermedie sostenute.

8. In ciascuna delle tre sessioni d'esame previste dal calendario didattico lo studente può sostenere tutti gli esami relativi agli insegnamenti inseriti nel proprio Piano di studio di cui risulti espletata la frequenza.

9. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale on-line. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. L'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera universitaria. Tuttavia, si ritiene opportuna la registrazione di un mancato superamento dell'esame in caso di esame sostenuto, anche con esito negativo, allo scopo di evitare la decadenza dallo status di studente.

10. L'esame di Lingua inglese (perfezionamento) è superato con un giudizio – non influente sulla media degli esami di profitto – di ottimo, buono, discreto o sufficiente.

11. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

#### **Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale intesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale PRISMA.

2. L'esame finale, svolto in seduta pubblica davanti ad una Commissione di laurea magistrale nominata dal Direttore di Dipartimento, composta da almeno cinque docenti del Corso di laurea e presieduta dal Direttore del Dipartimento ovvero, in sua assenza, dal professore ordinario più anziano nel ruolo, consiste nella presentazione e discussione di una tesi di laurea scritta predisposta dallo studente in modo originale sotto la guida di un docente che assume le funzioni di relatore.

3. La tesi di laurea, a cui sono attribuiti 18 CFU, consta di un elaborato di approfondimento di tematiche giuridiche e deve avere a oggetto attività formative specifiche del Corso di laurea magistrale PRISMA attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, inserite nel Piano di studio approvato.

4. La tesi di laurea è redatta in lingua italiana o, previo consenso del docente relatore, in una delle seguenti lingue dell'Unione europea: francese, inglese, spagnolo, tedesco.

A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- che ci sia l'autorizzazione del docente tutore o del relatore;
- che sia allegato alla tesi un "abstract" in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo; - che il titolo venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.

5. La tesi di laurea è sottoposta alla previa valutazione di un docente designato dal Direttore del Dipartimento che assume le funzioni di correlatore. Il correlatore che non faccia parte della Commissione di laurea trasmette al Presidente della stessa una breve relazione scritta nella quale esprime la propria valutazione in ordine all'elaborato presentato dal candidato.

6. L'assegnazione di una tesi di laurea non può essere condizionata né al possesso di una particolare media negli esami di profitto, né alla conoscenza di lingue classiche o straniere, salvo che sia richiesto dalla materia prescelta o dalla natura dell'argomento.

7. I docenti il cui carico di tesi di laurea o di prove finali assegnate è superiore a quindici possono subordinare ulteriori assegnazioni al progressivo espletamento di quelle in corso.

8. Su richiesta dello studente e previa sua indicazione preferenziale di cinque insegnamenti, l'attribuzione dell'argomento della tesi di laurea può avvenire a opera della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, che nomina allo scopo il relatore.

9. Il voto di laurea, espresso in centodecimi con eventuale conferimento all'unanimità della lode, si determina in base alla media aritmetica delle votazioni conseguite nelle varie attività formative (escluso esami in sovrannumero) e al valore dell'elaborato presentato dallo studente.

10. In sede di determinazione del voto di laurea, la Commissione di laurea può aggiungere fino a cinque punti alla media aritmetica delle votazioni conseguite. Nei casi di elaborati di rilevante qualità scientifica il relatore può chiedere di aggiungere più di cinque punti preavvertendo con congruo anticipo il Direttore del Dipartimento e i membri della Commissione di laurea.

11. Il Dipartimento predispone e attiva, in collaborazione con l'Ateneo, le opportune procedure anche di natura informatica intese a contrastare il fenomeno del plagio nella redazione delle tesi di laurea.

## **PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI**

### **Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extrauniversitarie debitamente certificate**

1. Possono essere convalidate, come crediti formativi, conoscenze ed abilità extra universitarie, debitamente autocertificate o documentate e precisamente:

- a. per conoscenze e abilità certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;
- b. per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.

2. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:

- a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino a 6 CFU;
- b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a 3 CFU;
- c) qualificazione in "zona medaglie" ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale fino a 3 CFU.

3. Ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 931 del 4 luglio 2024, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 24. Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il Responsabile del corso di laurea, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

#### **Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti**

1. In conformità agli artt. 46 e 48 del Regolamento didattico di Ateneo, sulla base di una valutazione degli studi condotti, della coerenza dei programmi e dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento dal Corso di Studio di provenienza, la Giunta di Dipartimento delibera il riconoscimento degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti da studenti in trasferimento da altri Corsi di Studio dell'Ateneo o di altre Università anche estere.

2. Se il numero di CFU relativi ai singoli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza risulta inferiore a quello stabilito per il Corso di laurea magistrale PRISMA attivato nel Dipartimento, il riconoscimento è subordinato a una prova integrativa di esame, stabilita in ragione dei CFU mancanti. La prova integrativa non è necessaria qualora il docente titolare dell'insegnamento interessato ravvisi una sostanziale identità di contenuti tra i programmi e la divergenza non sia maggiore di 2 CFU.

3. La convalida dei crediti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; il Consiglio può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.

#### **Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere**

1. Gli studenti del corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università italiane o estere con le quali siano stipulate convenzioni o accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio). Il Consiglio di Dipartimento nomina un Coordinatore di Dipartimento, cui viene affidato il compito di sovrintendere alla mobilità e di fornire supporto e consiglio agli studenti interessati.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. I periodi di studio presso altri Atenei italiani convenzionati prevedono una durata minima di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.

3. Le opportunità di studio all'estero o presso atenei italiani sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus oppure nel caso del Programma di mobilità nazionale Erasmus italiano (le condizioni sono riportate sull'apposito bando).

4. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività, in accordo con quanto proposto dai relativi bandi:

- a) seguire corsi e sostenere i relativi esami;
- b) svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.

5. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa coi docenti delle discipline interessate, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero (o presso l'Ateneo italiano convenzionato nel caso di Erasmus italiano) e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il *learning agreement* (documento contenente l'elenco dei corsi da seguire durante il periodo di mobilità con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il Coordinatore di Dipartimento e il corrispondente presso l'Ateneo ospitante.

6. Al termine del periodo di studi, sulla base della certificazione delle attività didattiche sostenute "*Transcript of records*" (rilasciata dall'Ateneo estero o italiano ospitante), il Consiglio di Dipartimento delibera il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero o presso l'ateneo italiano ospitante (se pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU. Gli esami sostenuti all'estero o presso l'ateneo italiano ospitante sono convalidati dal Consiglio di Dipartimento a condizione che i relativi CFU risultino in numero non inferiore a quelli stabiliti per la materia di cui si chiede il riconoscimento. In caso contrario il docente può consentire riduzioni del programma d'esame proporzionali al numero di CFU acquisiti all'estero.

Nessuna attività didattica svolta all'estero potrà essere riconosciuta, se non inserita nel Learning Agreement, così come approvato prima della partenza o a seguito delle modifiche concordate.

7. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte nel periodo di mobilità qualora conformi all'ultimo learning agreement approvato.

8. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Dipartimento.

9. Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero o presso altro Ateneo convenzionato non sarà ammesso all'esame di laurea magistrale qualora in difetto della delibera di convalida.

#### **Art. 18 – Ammissione ad anni successivi**

- 1. L'iscrizione al secondo anno non è condizionata da forme di sbarramento per motivi didattici.
- 2. Gli studenti provenienti da altri Atenei o da altri corsi di studio dell'Ateneo possono essere ammessi al secondo anno purché soddisfino i requisiti previsti per l'ammissione al corso di laurea magistrale PRISMA e siano stati loro riconosciuti almeno 30 CFU della carriera universitaria pregressa.

#### **Art. 19 – Certificazioni**

- 1. Rispetto all'insegnamento Lingua inglese (perfezionamento), il possesso delle seguenti certificazioni: IELTS International English Language Testing System, Cambridge certificates First (FCE) Advanced (CAE) Proficiency (CPE), Pearson Certificates LLCI (livello 3 e superiori) e Pearson EDEXCELL consente allo studente di non frequentare le eventuali esercitazioni e di non sostenere l'eventuale prova propedeutica, permanendo in ogni caso l'obbligo del superamento della prova d'esame finale.

2. Agli studenti che siano titolari di un diploma ILEC (International Legal English Certificate) rilasciato dall'Università di Cambridge sono attribuiti su richiesta 3 CFU come attività a libera scelta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

*Allegato n. 1*

**Corso di Laurea in**  
**Diritto della PRevenzione, dell'Innovazione e della Sicurezza**  
**per le iMprese e l'Amministrazione pubblica (PRISMA)**

**PIANO DI STUDI PER GLI ISCRITTI AL 1° ANNO - anno accademico 2025/2026**

**PRIMO ANNO a.a. 2025/2026**

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
510023 Contratti e garanzie d'impresa	IUS/01	Caratterizzante	Discipline giuridiche e analisi dei processi sociali	9
510024 Informazione finanziaria e crisi d'impresa	IUS/04 SECS-P/07	Caratterizzante	Discipline giuridiche, economiche e gestionali	8 1
510025 Diritto della sicurezza sociale	IUS/07	Affine/integrativa	Attività formativa affine o integrativa	6
510026 Intelligenza artificiale, servizi pubblici e decisioni amministrative	IUS/10	Caratterizzante	Discipline giuridiche e processi decisionali e organizzativi	9
510027 Diritto tributario, compliance, prevenzione e trasparenza	IUS/12	Affine/integrativa	Attività formativa affine o integrativa	9
510028 Diritto penale e compliance normativa	IUS/17	Caratterizzante	Discipline giuridiche e analisi dei processi sociali	12
10515 Diritto industriale	IUS/04	Caratterizzante	Discipline giuridiche, economiche e gestionali	6
<b>Totale CFU</b>				<b>60</b>

**SECONDO ANNO a.a. 2026/2027**

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
510029 Tutela della privacy e diritto dei privati nella dimensione digitale	IUS/01 ING-INF/05	Caratterizzante	Discipline giuridiche e analisi dei processi sociali	3 6
510030 Diritto della trasparenza e dell'anticorruzione	IUS/10	Caratterizzante	Discipline giuridiche e processi decisionali e organizzativi	4
	IUS/17		Discipline giuridiche e analisi dei processi sociali	5
510031 Diritto della regolazione dei mercati	IUS/04	Caratterizzante	Discipline giuridiche, economiche e gestionali	4
	IUS/10		Discipline giuridiche e processi decisionali e organizzativi	2
501816 Lingua inglese (perfezionamento)	L-LIN/12	Ulteriori attività formative	Per la prova finale e la lingua straniera	6
_____		A scelta dello Studente *		12
500000 Prova finale		Altre attività	Per la prova finale	18
<b>Totale CFU</b>				<b>60</b>

\* È possibile inserire come crediti a libera scelta (tra 1° e 2° anno) 2 insegnamenti da 6 CFU ovvero 1 insegnamento da 6 CFU e 1 stage da 6 CFU ovvero 2 stage da 6 CFU.

È possibile sostituire un solo insegnamento da 6 CFU con 2 insegnamenti da 3 CFU

[Catalogo insegnamenti](#)